Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 6 LUGLIO 1982:

(3288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **407**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 49 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della musica moderna e contemporanea;
lingua e letteratura occitanica;
storia delle tradizioni popolari;
semiologia;
metodi matematici per le scienze filologiche, storiche e filosofiche;
storia della lingua dell'Italia preromana.

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle tradizioni popolari;
semiologia;
metodi matematici per le scienze filologiche, storiche e filosofiche.

Art. 51. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua e letteratura occitanica;
semiologia;
metodi matematici per le scienze filologiche, storiche e filosofiche;
linguistica balto-slava;
linguistica germanica;
linguistica matematica;
sociolinguistica;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura neo-greca;
lingua e letteratura nerlandese;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura tedesca medievale.

Art. 2.

Art. 113 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

fitochimica;
fitofarmacia;
chimica e tecnologia degli olii essenziali;
endocrinologia.

Art. 127 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

fitochimica;
fitofarmacia;
chimica e tecnologia degli olii essenziali;
metodi e tecniche immunologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. **408.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 62, concernente il corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti:

archeologia cristiana;
storia dell'arte del medio e estremo Oriente;
storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche;
filologia armena;
storia del disegno e della grafica.

Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura italiana teatrale;
stilistica e metrica;
teoria della letteratura;
filologia francese;
geografia urbana;
geografia rurale;
storia delle tecniche artistiche;
iconografia e iconologia;
storia della tradizione manoscritta;
storia della lingua latina;
didattica del latino;
dialettologia greca.

Nell'art. 63, concernente il corso di laurea in filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti:

storia del Risorgimento;
storia del diritto italiano;
diplomatica;
storia ed istituzioni nord-americane;
storia ed istituzioni latino-americane;
storia ed istituzioni dell'Africa;
storia ed istituzioni dell'Asia;
storia ed istituzioni dei paesi arabi;
storia delle istituzioni;
storia dell'agricoltura;
paleografia e diplomatica;
storia dell'Europa orientale;
filologia biblica.

Nel medesimo elenco sono inoltre inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria e storia dei sistemi filosofici;
storia delle dottrine teologiche;
esegesi biblica;
storia della storiografia filosofica;
filosofia della politica;
semiotica.

Nell'art. 64, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

didattica delle lingue straniere moderne;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua portoghese.

Nell'art. 67, concernente il corso di laurea in storia, negli elenchi degli insegnamenti complementari distinti per indirizzi sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo antico:

* storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane;
civiltà antiche dell'Italia meridionale;
topografia antica;
iranistica;
filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
indologia;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

Indirizzo medievale:

archeologia e topografia medievali;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

Indirizzo moderno:

* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia contemporanea;
* demografia storica;
* antropologia sociale;
storia della Toscana nell'età moderna;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

Indirizzo contemporaneo:

storia del movimento operaio e sindacale;
storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;

* storia moderna;
antropologia sociale;
storia dell'Italia post-unitaria;
geografia applicata;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
demografia storica.

Il testo dell'art. 71, concernente norme per il conseguimento del diploma di laurea, è soppresso e sostituito come segue:

« Art. 71. — La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche; quella per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), a discipline linguistiche e/o letterarie ».

Gli articoli 73, 74, 75 e 76, concernenti un seminario, annesso alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.

Art. 2.

Nell'art. 57, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti insegnamenti:

sociologia;
storia del teatro;
storia della letteratura latina medioevale;
biblioteconomia e bibliografia;
lingue e letterature celtiche;
lingua e letteratura anglosassone;
estetica.

Nel medesimo elenco: l'insegnamento di « lingua e letteratura ispano americana » muta la denominazione in quella di « letteratura ispano americana »; l'insegnamento di « lingua e letteratura cecoslovacca » è scisso nei due insegnamenti di « lingua e letteratura ceca » e « lingua e letteratura slovacca »; sono, inoltre, inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della cultura inglese;
storia della cultura francese;
storia della cultura russa;
storia della cultura nord-americana;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua russa;
letteratura inglese contemporanea;
letteratura francese contemporanea;
letteratura tedesca contemporanea;
letteratura russa contemporanea;
letteratura portoghese contemporanea;
linguistica slava;
linguistica ispanica;
linguistica francese;
linguistica inglese;
linguistica tedesca;
letteratura inglese medievale;
letteratura francese medievale;
letteratura slava ecclesiastica;
storia del teatro inglese;
storia del teatro francese;
storia del teatro tedesco;
storia del teatro spagnolo;
storia del teatro nord-americano;
letterature dei paesi di lingua inglese;
letterature dei paesi francofoni;
balcanistica;
geografia economica;
linguistica applicata;
psicolinguistica;
teoria della letteratura;
storia della critica letteraria;
filosofia morale;
psicologia;
storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;
filosofia del linguaggio;
storia della cultura e della tradizione classica;
storia dell'arte contemporanea.

Art. 3.

Nell'art. 78, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

igiene mentale;
neurochirurgia infantile;
neurotraumatologia;
neuroendocrinologia;
psicologia medica;
psicologia sperimentale.

Nell'art. 79, concernente l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di « clinica delle malattie nervose e mentali II » è soppresso; l'istituto di « clinica delle malattie nervose e mentali I » muta la denominazione in quella di « clinica neurologica ».

Art. 4.

Nell'art. 149, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « anestesiologia » muta la denominazione in quella di « anestesiologia veterinaria »; nel medesimo elenco è, inoltre, inserito l'insegnamento di « etologia degli animali domestici ».

Nell'art. 152, concernente norme di propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina veterinaria, il primo comma, fino al paragrafo *c*), compreso, è soppresso e sostituito come segue (i paragrafi *d*) ed i seguenti restano invariati):

« Art. 152. — Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) la chimica rispetto alla biochimica, la botanica e la biochimica rispetto alla alimentazione e nutrizione animale; l'istologia generale e speciale e l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica comparata I; la zoologia rispetto alla parassitologia ed alle malattie parassitarie;

b) la fisica, l'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica;

c) la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica rispetto alla patologia generale; la patologia generale rispetto alla patologia medica degli animali domestici, alla patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla ostetricia ed alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale, alla patologia e profilassi delle malattie infettive I e II ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 158

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1982.

Adeguamento della retribuzione dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e ad altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 11274 del 7 maggio 1982 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 12 punti a decorrere dal 1° maggio 1982;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 19 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1982, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, e soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	457,20
addetti alla pulizia	429,00

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo):

portieri	393,00
addetti alle pulizie	369,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3295)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **409.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili e mobili al netto delle passività per un importo di L. 97.800.271, disposta dal sig. Iriti Ignazio con testamento olografo 13 febbraio 1975, pubblicato in data 14 maggio 1979 numero 83824 di repertorio e n. 17662 di raccolta, a rogito dott. Edoardo Colozza, notaio in Roma, registrato a Roma il 18 maggio 1979 al n. 6255.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 69

DECRETO 17 maggio 1982, n. **410.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una raccolta di francobolli del valore di L. 900.000, come risulta dal verbale d'inventario, disposto dal sig. Ramelli Giampiero con testamento olografo 9 febbraio 1980, pubblicato in data 24 marzo 1980, n. 11011/1015 di repertorio, a rogito dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano, registrato a Milano l'8 aprile 1980 al numero A/Z 08152.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* **1982**
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* **70**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 giugno 1982, n. 381 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] I debiti delle imprese di navigazione marittima poste in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, derivanti da rapporti di lavoro subordinato ed i debiti delle imprese stesse nei confronti di soggetti stranieri le cui azioni cautelari o esecutive ostacolino la continuazione dell'esercizio di impresa, sono considerati, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[2°] I finanziamenti contratti per il pagamento dei debiti di cui al primo comma, *sono garantiti* ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3271)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982:

Cutaia Fabio Massimo, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Licata, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferrara Leonardo notaio residente nel comune di Treviglio distretto notarile di Bergamo è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

Chiaramonte Salvatore notaio residente nel comune di Serramazzoni distretto notarile di Modena è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Malerba Luigi notaio residente nel comune di Bovegno distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Chiari stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Amato Stanislao notaio residente nel comune di San Giovanni in Fiore distretto notarile di Cosenza è trasferito nel comune di Roggiano Gravina stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Aricò Luigi notaio residente nel comune di Vernio distretto notarile di Firenze è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Ripa Paolo notaio residente nel comune di Rocca San Casciano distretto notarile di Forlì è trasferito nel comune di Rimini stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Zotti Pietro notaio residente nel comune di Iesolo distretto notarile di Venezia è trasferito nel comune di Monfalcone distretto notarile di Gorizia, con l'anzidetta condizione.

Dalle Luche Dario notaio residente nel comune di Fivizzano distretto notarile di La Spezia è trasferito nel comune di Montignoso stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Restuccia Pietro notaio residente nel comune di Caulonia distretto notarile di Locri è trasferito nel comune di Lipari distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione.

Natoli Teresa Luisa Maria notaio residente nel comune di Caltagirone è trasferito nel comune di Sant'Angelo di Brolo distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione.

Ventura Mario notaio residente nel comune di Castellanza distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Busto Arsizio stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Zardi Silvia notaio residente nel comune di Bresso distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Morganti Riccardo notaio residente nel comune di Luino distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Varese stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sanley Gian Luca notaio residente nel comune di Nonantola distretto notarile di Modena è trasferito nel comune di Zocca stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Acone Egle notaio residente nel comune di Giffone distretto notarile di Palmi è trasferito nel comune di Palmi, con l'anzidetta condizione.

Silipigni Antonio notaio residente nel comune di Parma è trasferito nel comune di Sinopoli distretto notarile di Palmi, con l'anzidetta condizione.

Cavandoli Rodolfo notaio residente nel comune di Corniglio distretto notarile di Parma è trasferito nel comune di Fornovo Taro stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Rocca Giuseppe notaio residente nel comune di Godiasco distretto notarile di Pavia è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione.

Pascatti Giovanni notaio residente nel comune di Azzano Decimo distretto notarile di Pordenone è trasferito nel comune di San Vito al Tagliamento stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

De Benedetto Rosaria notaio residente nel comune di Ardore distretto notarile di Locri è trasferito nel comune di Bagnara Calabra distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione.

Brucato Maria Maddalena L. notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Palazzolo Acreide distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione.

Colangelo Salvatore notaio residente nel comune di Mestre distretto notarile di Venezia è trasferito nel comune di Torre dei Passeri distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

Berruto Angelo notaio residente nel comune di Collegno distretto notarile di Torino è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Clarich Paola notaio residente nel comune di Stanghella distretto notarile di Padova è trasferito nel comune di Palmanova distretto notarile di Udine, con l'anzidetta condizione.

Dianese Paolo notaio residente nel comune di Cologna Veneta distretto notarile di Verona è trasferito nel comune di Barbarano Vicentino distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

Lafasciano Luigi notaio residente nel comune di Angarano distretto notarile di Vicenza è trasferito nel comune di Bassano del Grappa stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1982:

il decreto ministeriale 18 giugno 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Colangelo Salvatore nella sede di Torre dei Passeri (distretto notarile di Teramo).

Quartuccio Donatella, notaio residente nel comune di Savona è trasferito nel comune di Torre dei Passeri (distretto notarile di Teramo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(3300)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic di Ceccano, uffici e magazzino di Roma, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Autoelectronic di Ceccano, uffici e magazzino di Roma, è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic di Ceccano, uffici e magazzino di Roma, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic di Ceccano, uffici e magazzino di Roma, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital Confezioni in liquidazione con sede in Milano e stabilimento in Parona (Verona), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani con sede in Baganzola e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani con sede in Baganzola e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a. con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. I.M.E.A., è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Alessandro Lollini - Officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna) stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Alessandro Lollini - Officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna) stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Corte Franca (Brescia), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione

ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con stabilimento in Pagani (Salerno) ora S.p.a. Fulgorcavi Italia con sede in Latina e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erasmo Export Preserving con sede in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'rt. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cotoni, stabilimento di Rovereto, è prolungata al 17 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cotoni, stabilimento di Rovereto, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra-Napoli, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova de' Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia/Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano, Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina) Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone, Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché Raffineria di Volpiano (Torino), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomasso Felice S.n.c., con sede in Torino, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Bosatelli di Eredi Bosatelli con sede e stabilimento in Bonte Sotto (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S.-Elettronica circuiti stampati di San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S.-Elettronica circuiti stampati di San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è atorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura San Giorgio - Firenze, stabilimento in Prato (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3234)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio u.s., il CIPE, ha conferito alla regione Basilicata, a titolo di anticipo, la somma di L. 5.380.004.766, a valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire recato per il 1982 dalla legge n. 21/81.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982 il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 30 settembre 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 4 della richiamata legge n. 21/1981:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	1.725.000.000
direzioni provinciali	6.000.000.000
istituti di previdenza	688.500.000
direzione generale personale	24.750.000
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	20.638.875.000
ispezioni lavoro	6.302.625.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile e controllo autoveicoli	3.390.000.000
aviazione civile .	228.750.000
Ministero della marina mercantile .	1.080.750.000
Ministero dell'interno:	
servizi amministrativi contabili . .	6.000.000.000
servizi antincendi .	200.250.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	2.010.750.000
istituti prevenzione	1.890.000.000
Ministero per i beni culturali:	
arti, archivi, biblioteche .	22.039.875.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione . . .	95.250.000
Ministero delle finanze:	
dogane	6.500.250.000
catasto	12.000.000.000
Ministero pubblica istruzione:	
istituti tecnici . .	—
provveditorato studi .	915.375.000
Ministero lavori pubblici:	
A.N.A.S.	1.099.875.000
amministrazioni periferiche	940.125.000
Totale . .	93.771.000.000

(3272)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 maggio 1982. Integrazione al programma finalizzato per la meccanica, settore dei beni strumentali termoelettromeccanici (art. 2 della legge n. 675/77).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera in data 24 febbraio 1978 con la quale al paragrafo C. 2 viene individuato lo sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale per l'industria manifatturiera quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Vista la propria delibera in data 9 marzo 1979 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per la meccanica strumentale;

Vista la propria delibera del 28 aprile 1982 con la quale si è stabilito di estendere il programma della meccanica strumentale anche al settore dei beni strumentali termoelettromeccanici;

Visto il documento contenente le indicazioni programmatiche e la definizione degli obiettivi per le attività produttive termoelettromeccaniche che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consuntiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Su puntuale proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/77 sono inclusi nel programma finalizzato per la meccanica strumentale le seguenti produzioni:

beni strumentali destinati alla generazione dell'energia elettrica (generatori di vapore convenzionali e nucleari e componenti connessi, ausiliari termici di centrali, turbine idrauliche, turbine a gas e turbine a vapore ed ausiliari per turbine, generatori di energia elettrica, sistemi e componenti per l'utilizzazione delle fonti integrative di energia);

beni strumentali destinati al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica (trasformatori, condensatori di rifasamento apparecchiature in A.T., M.T. e B.T. cavi e conduttori per energia, strumenti di misura e trasformatori di misura);

beni strumentali destinati all'utilizzazione industriale dell'energia elettrica (macchine elettriche, azionamenti elettrici industriali, sistemi di apparecchiature e loro componenti per l'automazione ed il controllo dei processi industriali);

equipaggiamenti elettrici destinati ai trasporti elettrificati di massa (equipaggiamenti elettromeccanici per trazione, segnalamento ed automazione).

2. Tenuto conto della situazione del comparto, della finalità della legge n. 675/77 e della limitatezza delle risorse finanziarie, i criteri per l'accesso al Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale sono:

i programmi non dovranno comportare complessivamente incrementi di capacità produttiva a livello nazionale;

gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero di efficienza e produttività al fine di raggiungere un più elevato livello di competitività ed indirizzati verso la razionalizzazione del comparto.

Saranno prioritariamente considerati quei progetti che attraverso attività di ricerca, avanzamenti tecnologici dei prodotti e joint-ventures tendano ad una migliore qualificazione delle imprese a livello internazionale.

Stante la necessità di orientare parte delle attività verso produzioni caratterizzate da un più elevato contenuto tecnologico, al fine di rispondere alle esigenze dei vari mercati, verrà data priorità ai progetti miranti a tali obiettivi.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(3273)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) ELENCO N. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 3 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Passamonti Olga, nata ad Ascoli Piceno il 13 agosto 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3214)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 14 ottobre 1981, n. 413

Normativa per la riattazione d'ufficio nel comune di Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il comune di Napoli ha predisposto un vasto programma di lavori d'ufficio di recupero edilizio su edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, al fine di consentire il rientro in essi delle famiglie sistemate precariamente altrove o la permanenza di quelle che, nonostante l'ordinanza di sgombero o la dichiarazione di inagibilità degli stessi, non si sono allontanate;

Ritenuto che singoli progetti, dopo esami dell'organo tecnico comunale, del locale provveditorato alle opere pubbliche e di una apposita commissione tecnica nominata da questo Commissariato, sono stati approvati con provvedimenti commissariali e prevedono interventi che, per categoria di lavori ed entità della spesa, sono parzialmente difformi da quanto previsto dalla propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni, rimanendo, tuttavia, riconducibili a quanto previsto e disposto dall'ordinanza n. 218 del 24 aprile 1981, si impone soltanto un atto formale di deroga alle disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 80;

Premesso, altresì, che nelle procedure scelte dal comune e che hanno formato oggetto di varie riunioni con la partecipazione di rappresentanti del comune, del commissariato, del provveditorato alle opere pubbliche, dei rappresentanti di categoria imprenditoriale e degli organi professionali, si è ritenuto di prevedere, anche in deroga alla normativa della citata ordinanza n. 80, che il direttore dei lavori sia unico per ogni programma di intervento e sia coadiuvato, ove necessario, da uno o più assistenti, e, in ogni caso, venga nominato dal comune nella persona di un professionista, di provata capacità ed esperienza, diversa dal progettista;

che, ai fini dell'ultima parte del punto precedente, il direttore dei lavori, appena nominato, deve sottoscrivere due dichiarazioni come da schema allegato (allegati 1 e 2):

a) per dichiarare i propri requisiti ed esperienze professionali che gli fanno ritenere di avere specifica competenza nella direzione dei lavori di che trattasi;

b) per dichiarare che, avendo esaminato il relativo progetto ne riconosce la validità e la fattibilità secondo le sue peculiari finalità e, accetta, quindi, di assumere la direzione dei lavori con tutte le responsabilità connesse e con la consapevolezza che, oltre ad espletare tali compiti, dovrà emettere, a fine lavori, la dichiarazione che l'edificio, con i lavori eseguiti, ai sensi delle ordinanze commissariali, è stato reso in condizioni di abitabilità migliori di quelle antecedenti al sisma del 23 novembre 1980, fermo restando che non si è proceduto all'adeguamento antisismico conseguente alla classificazione della città di Napoli in zona con gradi di sismicità S = 6;

Ritenuto che è stato stilato e concordato uno schema di contratto con le norme essenziali di carattere generale, salvo ad integrarne con altre clausole ritenute utili da parte del comune (all. 3);

Ritenuto, per la parte procedurale, che si debba stabilire il piano di intervento di cui trattasi, dopo l'approvazione nelle sue linee essenziali e generali da parte degli Organi deliberativi comunali, con atto immediatamente esecutivo, e che lo stesso vada realizzato mediante ordinanze del sindaco o di un assessore da lui delegato anche per quel che concerne l'inizio e la consegna dei lavori e la successiva erogazione degli anticipi e degli acconti, subito dopo la firma dei singoli contratti;

che, nel contempo, occorre disporre il recupero, da parte del comune, dei buoni contributo nei casi in cui siano stati emessi per la riattazione a cura dei privati degli edifici per i quali il comune interviene d'ufficio, qualora i lavori non siano iniziati ed i proprietari lo consentano ed, in caso negativo, se gli stessi non si impegnino a cominciare i lavori entro 10 giorni dalla ricezione di apposito invito;

che nel caso in cui vi sia compenetrazione tra l'edificio interessato al programma d'ufficio del comune ed altro fabbricato contiguo, la riattazione di quest'ultimo o della parte compenetrante viene assunta nel programma del comune con *conseguente recupero del buono contributo o di quota parte* dello stesso a seconda dei casi, sempreché i lavori a cura dei privati non abbiano avuto inizio: in tali ipotesi i privati interessati sono tenuti a coordinare i propri interventi a quelli eseguiti dal comune sull'edificio adiacente;

che occorre, altresì, disporre il recupero dei buoni contributo, nei casi in cui siano stati emessi per la riattazione a cura dei privati, di immobili sui quali ora si prevede l'intervento d'ufficio e che, essendo stati individuati dal sindaco di Napoli, quale commissario straordinario di Governo, con l'ordinanza n. 1 del 28 maggio 1981, non possano, in linea di massima, essere destinatari di interventi riattativi; in quest'ultima ipotesi tuttavia, il sindaco, nella sua qualità di commissario straordinario di Governo, potrà disporre opportuna diversa determinazione, in rapporto ai tempi tecnici di avvio dei lavori del proprio programma;

Ritenuto, infine, che le ordinanze commissariali di approvazione dei singoli progetti degli interventi di cui trattasi, debbano essere modificate:

1) nel senso che nella tariffa delle prestazioni professionali non va applicata l'IVA ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, modificato ed integrato con la legge 30 marzo 1981, n. 104;

2) che il pagamento delle relative spese di progettazione va effettuato così come previsto dal contratto;

3) che le tariffe professionali vanno riconosciute con la riduzione del 25%, trattandosi di intervento di notevole carattere sociale ed in considerazione della figura degli enti committenti e con l'aumento del 25% perché si tratta di incarico parziale; detta renumerazione è comprensiva del rimborso spese trattandosi di intervento nell'ambito della città di Napoli ed in considerazione del significato sociale di essa;

4) che la *revisione dei prezzi va riconosciuta secondo le* indicazioni contenute nel contratto;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n 456, nonché l'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, così come convertito nella legge 30 marzo 1981, n. 104;

Dispone:

Le considerazioni che precedono costituiscono la normativa della presente ordinanza che ha effetto immediato e sarà notificata al comune di Napoli ed agli enti ed organi interessati.

Napoli, addì 14 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO 1

Il sottoscritto dott. ing. (arch.) . . . .

Preso atto:

che dovrà svolgere le mansioni di direzione dei lavori di riattamento degli immobili danneggiati dal sisma per i quali si interviene d'ufficio a cura del comune di Napoli;

che trattasi di lavori di particolare delicatezza, sia per la specifica natura di essi (riattamento di stabili lesionati e danneggiati), sia per la particolare situazione ambientale (lavori da eseguirsi in presenza degli occupanti e che investono problemi di pubblica e privata incolumità);

che, quindi, essi richiedono una particolare competenza ed esperienza, nonché la conoscenza, trattandosi di lavori pubblici, del regolamento LL.PP. n. 350 del 29 giugno 1965 oltre delle altre leggi che regolamentano la conduzione dei lavori pubblici;

che, in conseguenza, occorre avere una specifica competenza nel campo dell'edilizia civile ed essere consapevole delle responsabilità civili e penali connesse all'espletamento delle mansioni affidategli;

Premesso quanto sopra il sottoscritto

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, di avere la specifica competenza ed esperienza del campo dell'edilizia civile e della conduzione dei lavori pubblici, necessarie, all'espletamento dell'incarico che gli viene conferito in relazione alle opere di cui sopra.

Il professionista

. . . .

ALLEGATO 2

Il sottoscritto dott. ing. (arch.) . .
presa visione ed esaminato il progetto dei lavori per la riattazione del fabbricato
redatto dall'impresa
su incarico del comune di Napoli, ne riconosce la validità e la fattibilità e dichiara di assumere la direzione dei lavori stessi con tutte le responsabilità connesse alle mansioni specifiche previste dal regolamento LL.PP. n. 350 del 29 giugno 1865 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che egli oltre ad espletare le suddette mansioni, dovrà emettere a fine lavori la dichiarazione di agibilità dell'edificio che consente il rientro delle famiglie negli alloggi.

Il professionista

. . .

Si premette che, in considerazione della speciale situazione in cui si è venuta a trovare la città di Napoli a seguito dei recenti fenomeni sismici, si ritenne necessario disporre che il sindaco eseguisse d'ufficio il recupero edilizio e la riattazione di taluni immobili di particolare significato sociale, utilizzando procedure e mezzi finanziari, ai sensi dell'ordinanza commissariale del 6 gennaio 1981, n. 80 e successive modificazioni;

che, in relazione a ciò il sindaco venne munito dal commissario dei necessari poteri limitati ad alcuni edifici della città, con ordinanza n. 142 del 26 febbraio 1981, n. 164 del 21 marzo 1981 e n. 167 del 23 marzo 1981 e che, inoltre, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, detta facoltà gli venne conferita per tutti gli edifici che, a suo giudizio, per l'eccezionale urgenza o speciali situazioni, rientravano nei casi previsti dalla legge ai fini del rientro delle famiglie negli edifici riattabili o della permanenza delle medesime allorquando esse non avevano dato esecuzione alle ordinanze di sgombero emanate dal sindaco (art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11).

Il sindaco di Napoli, in relazione a ciò, a seguito di invito pubblico rivolto anche a mezzo stampa a tutte le imprese o raggruppamenti di imprese idonee, concordava con gli imprenditori, così dichiaratisi disponibili, l'esecuzione di lavori di ripristino di un considerevole numero di edifici, parte abitati e parte sgomberati, le cui famiglie si sono autonomamente ricoverate in scuole o edifici I.A.C.P. di Napoli o sono state sistemate in alloggi appositamente requisiti in Napoli, oppure lungo la fascia costiera nord della stessa città.

Questo programma di interventi d'ufficio formava oggetto di una speciale proposta avanzata dal comune al Governo per apposito finanziamento attraverso successivi atti all'esame del C.I.P.E. Poiché si deve ora definire il rapporto conclusivo tra il comune e le imprese o raggruppamenti di imprese alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, è stato stilato nel corso di numerosi incontri di lavoro tra rappresentanti di questo commissariato, del comune e del provveditorato regionale alle opere pubbliche ed altri collaboratori e consulenti del commissariato e del comune, il seguente schema di contratto, del quale questa premessa fa parte integrante.

Detto contratto, giova precisarlo, recepisce il criterio operativo adottato dal comune di ripartire o raggruppare gli edifici sui quali è previsto l'intervento di ripristino, in appositi « programmi » nei quali inserire una serie di progetti eseguiti dalla medesima impresa per un ammontare complessivo non inferiore a quello indicato in via orientativa nell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa nel momento della accettazione dell'incarico di redigere i singoli progetti. Si recepisce altresì che il programma può essere integrato anche in momenti successivi, ferme restando le conseguenze della diversa data di consegna dei lavori per i singoli progetti.

Nel corso delle consultazioni e degli approfondimenti, è emersa l'esigenza inderogabile di riconoscere per i lavori di cui trattasi la revisione dei prezzi secondo le norme vigenti, tenendo come punto di riferimento quello della data della firma dell'atto di sottomissione già citato da parte dell'impresa.

Si è, altresì, convenuto, per il professionista progettista o per i progettisti riuniti in gruppo, il riconoscimento della corresponsione di quanto loro spettante secondo le tariffe vigenti con la riduzione del 25% in considerazione che si tratta di incarico conferito dal sindaco con finanziamento commissariale e che riveste un particolare rilievo sociale e con la maggiorazione del 25% per incarico parziale. In analogia al disposto dell'art. 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale riconosciuta per intero e per una sola volta, come se la prestazione fosse resa da un solo professionista; detto compenso è comprensivo del rimborso spese trattandosi di intervento nell'ambito della città di Napoli ed in considerazione del significato sociale di esso.

Titolo del contratto

APPALTO, A TRATTATIVA PRIVATA, PER MOTIVI DI SOMMA URGENZA DEI LAVORI D'UFFICIO CONCERNENTI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIATTIVAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980.

Art. 1.

La premessa fa parte integrante del presente contratto.

Art. 2.

Il comune affida all'impresa . . . . . . l'esecuzione d'ufficio dei lavori per il recupero e la riattazione dei sottoindicati edifici:

1) via . . . . . n. . . . . costituito di n. . . . . unità abitative per l'importo presunto di L. . . . . . . in conformità al provvedimento commissariale n. . . . . del . . . . ecc. . . . .;

Il comune si riserva di affidare, agli stessi patti e condizioni, all'impresa appaltatrice dei lavori innanzi descritti che accetta i lavori previsti nell'atto di sottomissione che non siano tra quelli indicati innanzi nel presente articolo, via via che essi saranno autorizzati dal commissario del Governo.

Art. 3.

L'affidamento suddetto avviene, a tutte le condizioni previste nei provvedimenti commissariali indicati al precedente art. 2. Fanno parte integrante del presente contratto e ne vengono allegati sotto le lettere, rispettivamente . . .) e . . .) il progetto e il computo metrico riflettenti l'edificio di via . . . .; sotto le lettere . . .) e . . .) quelli concernenti l'edificio di via . . . . nella redazione dell'impresa e le relative ordinanze commissariali già citate.

Art. 4.

Il tempo di esecuzione per ciascun lavoro non potrà essere superiore a quello indicato nel relativo provvedimento commissariale citato nel precedente art. 3 ed avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori, con le penali per eventuali inadempienze nella misura indicata nelle singole ordinanze medesime.

Art. 5.

Il corrispettivo dei lavori e della progettazione sarà pagato dal sindaco con i fondi che il commissario straordinario rimetterà, attraverso il prefetto della provincia di Napoli, al comune che pagherà nei modi consentiti con la propria responsabilità della stazione appaltante.

Art. 6

I pagamenti avverranno nel seguente modo:

a) l'ammontare delle spese di progettazione entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, secondo quanto convenuto con l'atto di sottomissione;

b) il 20% dell'importo, dedotte le spese di cui al punto precedente, prima della consegna dei lavori con l'osservanza di quanto prescritto dal decreto ministeriale 25 novembre 1972, così come modificato con decreto ministeriale 3 ottobre 1977, sempre che l'impresa ne faccia richiesta e presti la prescritta fidejussione;

c) il 75% o il 95%, se non sia stata richiesta l'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori in base agli stati di avanzamento, di cui al seguente art. 9 mediante certificato di pagamento firmatari dal direttore dei lavori e vistati dall'ufficio tecnico del comune a titolo di alta sorveglianza;

d) il rimanente 5% verrà pagato a saldo dopo il collaudo finale ed entro 30 giorni del medesimo che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, col visto del collaudatore o della commissione collaudatrice di cui al seguente art. 7 sullo stato finale dei lavori.

Art. 7.

Il comune comunicherà al commissario straordinario di Governo, ovvero all'organo o all'ufficio che ne terrà le veci, la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e del direttore del cantiere, onde consentire la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo in corso di opera che espleteranno i necessari controlli, mediante frequenti visite periodiche ed a cui sarà demandato l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti, alle previsioni di perizia e sarà sottoposto lo stato finale per il collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 8.

Saranno emessi certificati di acconto sul 75 %, indicato nel precedente art. 7, dell'importo dei lavori — sul 95 % di tale intero importo ove non sia chiesto l'anticipo del 20 % — ogni trenta giorni a far capo dalla consegna dei lavori, qualunque ne sia l'importo raggiunto, giusta certificato da emettersi dal direttore dei lavori e vistato dall'ufficio tecnico comunale, a titolo di alta sorveglianza.

I pagamenti saranno effettuati su tali certificati entro venti giorni dalla emissione degli stessi.

Art. 9.

I prezzi delle opere sono quelli previsti dal prezzario del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania dal 1° gennaio 1980 con le maggiorazioni + 30 % + 30 % così come precisati con l'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennnaio 1981, quelli previsti dall'ordinanza commissariale n. 143 del 2 marzo 1981 e dal provvedimento commissariale relativo ad ogni singolo intervento.

Art. 10.

Si allega al presente atto per formarne parte integrante, altresì:

1) il capitolato speciale relativo all'edificio di via . . . .;

2) il capitolato speciale relativo all'edificio di via . . . .;

3) il capitolato speciale relativo all'edificio di via . . . .

Art. 11.

L allegazione dei computi di cui all'art. 3 in deroga alle norme sui lavori pubblici, non altera il carattere delle opere a misura, ed è fatto in considerazione del controllo riservato al collaudatore o alla commissione collaudatrice.

Art. 12.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le norme in vigore sull'occupazione ed in particolare ad effettuare i reclutamenti della mano d'opera necessaria, in modo che almeno il 20 % (venti per cento) della forza impegnata per i predetti lavori sia assunta dalla graduatoria numerica della locale lista di collocamento. Resta inteso che la mano d'opera reclutata dalla lista locale non potrà essere licenziata se non per la giusta causa prevista dalla legge.

Art. 13.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi provinciali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori.

Art. 14.

La cauzione provvisoria, in L. . . . . . . versata in occasione dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa nel momento dell'accettazione dell'incarico di redigere i progetti, viene svincolata.

In sostituzione l'impresa ha esibito fidejussione bancaria autorizzata a norma delle vigenti leggi sui lavori pubblici o polizza fidejussoria di impresa assicuratrice per L. . . . . . corrispondente al 5 % dell'importo presunto dei lavori autorizzati dal commissario di Governo, oggetto del presente contratto, con un conseguente miglioramento dell'importo presunto di L. . . . . . .

Art. 15.

I pagamenti in conto saranno subordinati all'acquisizione da parte del comune e a cura dell'impresa, di copia della denuncia dei lavori prodotta all'INAIL ed alla Cassa edile della provincia di Napoli nonché, a lavori ultimati, e prima della liquidazione della rata di saldo, all'acquisizione di copia delle dichiarazioni liberatorie da parte degli istituti previdenziali ed assicurativi e della Cassa edile.

I certificati di regolare esecuzione e di agibilità, che consentono l'immediato reinsediamento di nuclei familiari nelle proprie abitazioni, saranno redatti dal direttore dei lavori nominato dall'amministratore comunale, entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione degli stessi.

Art. 16.

Per la revisione dei prezzi si applicheranno le quote d'incidenza di cui alla tabella n. 8 del decreto ministeriale 11 dicembre 1978, assumendo quale data di riferimento, quella della firma dell'atto di sottomissione di cui all'art. 14.

Art. 17.

Contemporaneamente al pagamento della data di saldo, a seguito del collaudo, sarà svincolata la cauzione.

Art. 18.

I pagamenti del comune graveranno e per i lavori e per le prestazioni professionali sui fondi del commissario straordinario.

Art. 19.

Il comune si riserva di inserire nel programma di cui al presente contratto e l'impresa accetta fin d'ora l'inserimento di altri progetti approvati con i provvedimenti commissariali, fino alla concorrenza della somma complessiva indicata nell'atto di sottomissione, con facoltà tuttavia di ridurre o di aumentare nella misura di 1/5 di detto ammontare.

In tal caso le parti assicureranno formalità ed adempimenti previsti dagli articoli precedenti, tenendo presente le specifiche prescrizioni contenute nelle relative ordinanze commissariali, ivi compreso ciò che concerne la cauzione e la fidejussione.

Art. 20.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del capitolato generale per le opere che si eseguono per conto del Ministero dei lavori pubblici e tutte quelle vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 21.

Ai fini del regime IVA si precisa che il presente contratto si riferisce ad interventi di recupero edilizio e, pertanto, rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 31, lettera *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, richiamato dall'art. 8, punto 6, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, ma ora disciplinato, in esenzione IVA, all'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 875, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 e il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104.

Tutte le spese del presente atto e di registrazione dell'atto di sottomissione cedono a carico dell'impresa appaltatrice.

(3254)

Ordinanza 22 ottobre 1981, n. 421
Disposizioni per le assegnazioni di containers

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e la legge 6 agosto 1981, n. 456;

Vista la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 relativa all'esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati;

Viste le proprie ordinanze n. 7-*bis* del 28 novembre 1980 e n. 28 del 6 dicembre 1980, e successive modificazioni, relative alla probabilità di requisizione di immobili di proprietà privata per il ricovero delle famiglie senza tetto;

Vista la propria ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, e successive modificazioni;

Vista la propria lettera circolare n. 1459 AA.EE./AG. 7 - NA del 17 luglio 1981 relativa alla ripresa dell'attività in agricoltura;

Ritenuto che in relazione alle numerose iniziative intraprese tendenti al recupero di fabbricati danneggiati debba essere riesaminato il numero dei nuclei familiari da ospitare in prefabbricati abitativi monoblocco tipo containers;

Ritenuto altresì che, in vista l'approssimarsi della stagione invernale e dei tempi tecnici di realizzazione degli insediamenti di containers, siano da privilegiare le iniziative tendenti ad ospitare nuclei familiari in sistemazioni alloggiative alternative ai prefabbricati;

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Commissariato straordinario di Governo per le zone terremotate;

Vista la propria ordinanza n. 385 del 5 settembre 1981 relativa alla costituzione dell'apposita commissione per l'adeguamento delle assegnazioni di containers ai comuni in funzione delle reali accertate necessità abitative delle popolazioni;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni disposizione;

Decreta:

Art. 1.

a) I sindaci non potranno assegnare alloggi monoblocco:

1) ai nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione danneggiata ma riattabile ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni ed a cui è stato erogato il buono contributo;

2) ai nuclei familiari per i quali nel comune vi sia possibilità di acquisizione di alloggi mediante locazione o requisizione ai sensi dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 e successive modificazioni;

3) ai nuclei familiari per cui vi sia nel comune possibilità di sistemazione alloggiativa in alloggi provvisori a qualunque titolo donati;

4) ai nuclei familiari fino a due persone per i quali vi sia nell'ambito del comune possibilità di solo alloggio in albergo;

5) ai nuclei familiari alloggiati in edifici pubblici per i quali non vi sia urgente necessità funzionale di recupero;

6) ai nuclei familiari che hanno già trovato sistemazione autonoma anche in coabitazione.

Art. 2.

a) Alla luce dei precedenti criteri ove le assegnazioni di prefabbricati monoblocco ed i relativi progetti di urbanizzazione risultassero sovradimensionati dovrà essere annullata o ridotta l'assegnazione stessa con conseguente sospensione o dimensionamento delle urbanizzazioni anche in corso d'opera ed il recupero dei pezzi eccedenti già eventualmente posizionati.

Art. 3.

a) Nel caso di assegnazione di containers in numero eccedente in relazione ai criteri citati già posizionati e con opere di urbanizzazione ultimate potrà derogarsi ai criteri di cui ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

a) All'atto in cui il nucleo familiare beneficiario del monoblocco non venga più a trovarsi nelle condizioni previste per l'assegnazione in seguito di diversa sistemazione alloggiativa a qualsiasi titolo ottenuta ovvero non utilizzi come residenza stabile il containers assegnato il sindaco deve comunicare al commissariato straordinario ed alla prefettura competente la disponibilità ai fini dell'ulteriore destinazione del medesimo.

Napoli, addì 22 ottobre 1981.

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3255)

Ordinanza 6 novembre 1981, n. 429. Assegnazioni commissariali di plafonds di spesa ai prefetti delle zone terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il proprio telex n. 5893/AA.GG. del 6 agosto 1981 con il quale è stata disposta la costituzione di un fondo di dotazione alle prefetture ed a talune unità amministrative operanti nell'area terremotata;

Considerato che, giusta le istruzioni contenute nella disposizione succitata, è previsto che le prefetture e le varie unità amministrative possono emettere ordinativi di pagamento soltanto a seguito di preventiva autorizzazione di questo Commissariato;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure amministrative del commissariato attraverso il decentramento ai prefetti di talune decisioni ed impegni di spesa, specie con riferimento a quelle aventi natura ricorrente;

Ritenuto che ciò possa aver luogo attraverso la periodica definizione di limiti di spesa per le diverse voci di bilancio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1. Sulla base del fabbisogno finanziario indicato dai prefetti dell'area terremotata, a far tempo dal 1° novembre 1981, sono stabiliti mensilmente con provvedimento commissariale appositi plafonds di spesa per ciascuna voce di bilancio (allegato *A*). I prefetti sono pertanto autorizzati ad assumere impegni di spesa nell'ambito delle somme assegnate per ciascuna voce e sono responsabili dell'eventuale assunzione di impegni in eccedenza ai singoli stanziamenti assegnati.

Qualora si dovessero verificare nuove e maggiori esigenze, gli stanziamenti verranno impinguati con apposito provvedimento sulla base di motivate richieste dei prefetti.

2. I prefetti sono tenuti ad accertare le disponibilità residue esistenti presso le amministrazioni locali cui sono stati somministrati fondi del commissariato. Tali disponibilità, a partire dalla data della presente, costituiscono fondi di dotazione a disposizione di dette amministrazioni, periodicamente impinguabili in relazione alle nuove autorizzazioni di spesa rilasciate dai prefetti nell'ambito delle assegnazioni di cui al punto 1. In caso di eccedenza dei fondi presso le amministrazioni locali i prefetti disporranno la restituzione direttamente a questo commissariato.

3. Gli ordinativi di pagamento relativi alle spese dirette e agli accreditamenti alle amministrazioni locali saranno emessi a valere sui fondi di dotazione a disposizione delle prefetture.

4. E' fatto obbligo alle prefetture di trasmettere mensilmente al commissariato la situazione contabile finanziaria di cassa e di competenza.

Napoli, addì 6 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3256)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 11 giugno 1982, n. 1/13/2-1012, il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/866/29, con il quale il cognome del signor Ferdinando Daneu, nato a Trieste il 29 maggio 1900, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Daneu nata Starz e alla figlia Nevina, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 21 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Basilio Danieli, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Danieli » assunto dalla moglie del predetto, Maria Kemperle, nata a Trieste il 7 gennaio 1938, nonché nei confronti della figlia Danja Danieli, nata a Trieste il 24 febbraio 1966.

Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Tuscia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

b) istituto di biologia agraria . . posti 1

d) istituto di chimica agraria . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena *esclusione dal concorso stesso.*

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si terranno presso la facoltà di agraria il novantesimo giorno successivo non festivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare una domanda per ogni concorso. Nel caso che il candidato indichi nella stessa domanda più concorsi, lo stesso verrà escluso da tutti i concorsi richiesti nella domanda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3314)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema, allegato al bando e a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della stazione sperimentale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, tel. (02) - 235047.

(3282)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(470/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(471/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 181 del 3 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 64, in Bra: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore amministrativo, assistente amministrativo, assistente psicologo, assistente sanitaria visitatrice, tecnico di radiologia, infermiere professionale, capo dei servizi sanitari ausiliari.

Casa di riposo « Giovanni XXIII » della città di Chieri, in Chieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di infermiere/a generico/a.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Concorso pubblico, per titoli, a posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario e concorso pubblico, per esami, a posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di coadiutore tecnico - terzo livello, di assistente - ruolo tecnico veterinario e di coadiutore tecnico - quarto livello.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1982, n. 5.

Trattamento giuridico ed economico del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, lo stato giuridico il trattamento economico e la indennità di fine servizio dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono disciplinati dalla legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato, con decorrenza dal 1° ottobre 1978, nei livelli funzionali sulla base della tabella allegata alla presente legge e con riferimento alla posizione giuridica rivestita alla data del 30 settembre 1978. I relativi provvedimenti sono adottati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni attribuite dalla legge regionale 1° giugno 1980, n. 47 e successive modificazioni agli organi della Regione sono esercitate dagli organi dei rispettivi enti di appartenenza.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 3 non sono applicabili al personale degli enti di cui al precedente art. 1 le disposizioni dell'art. 12 e dell'art. 84 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Art. 3.

L'organizzazione amministrativa degli uffici degli enti di cui al precedente art. 1 è approvata con legge regionale su proposta della giunta da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I dipendenti degli enti di cui all'art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare, con domanda da presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data, per il trattamento di previdenza e quiescenza in godimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° marzo 1982

MASSI

Livelli funzionali	Qualifiche corrispondenti negli enti provinciali per il turismo e aziende autonome di soggiorno alla data del 30 settembre 1978
I livello	Ausiliario (parametro 100)
II livello	Operatore qualificato (parametro 110)
III livello	Operatore specializzato (parametro 130)
IV livello	Collaboratore (parametro 136)
V livello	Istruttore (parametro 175)
VI livello	Funzionario direttivo (parametro 220)
VII livello	Funzionario direttivo (parametro 220) con 3 anni di anzianità nella qualifica alla data del 30 settembre 1978
VIII livello	Dirigente (parametro 330)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1982, n. 6.

Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni e per l'esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Definizione

Sono soggetti alle norme contenute nella presente legge i laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico, gli stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, nonché gli ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali e/o artificiali a scopo diagnostico e terapeutico od apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute.

Art. 2.

Studi professionali medici

Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed il loro esercizio gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico sempreché non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature impiegate in uno dei tipi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Nuove autorizzazioni

Fino all'entrata in vigore della legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuovi presidi né l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 4.

Case di cura private

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, è sospesa l'autorizzazione all'apertura di nuove case di cura private e all'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 5.
Convenzioni

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, è fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare nuove convenzioni con le strutture di cui all'art. 1 e con quelle di cui all'art. 4.

Le unità sanitarie locali possono al momento della scadenza, rinnovare o meno le convenzioni in atto.

Art. 6.
Autorizzazioni in deroga

Al fine di sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta delle unità sanitarie locali e previo parere favorevole della commissione consiliare competente, può rilasciare autorizzazioni in deroga ai divieti di cui agli articoli 3 e 4 e autorizzare le unità sanitarie locali a derogare al divieto di cui al primo comma dell'art. 5.

Art. 7.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 marzo 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1982, n. 7.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 3 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE:
ATTRIBUZIONI DEL COMUNE,
DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE E DELLA REGIONE

Art. 1.
Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'ufficio del medico provinciale e agli ufficiali sanitari, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare quelle concernenti:

1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive diffusive e parassitarie, la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;

2) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;

3) la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

4) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;

5) la tutela igienico-sanitaria sui negozi e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande nonché dei piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione e sui mezzi di trasporto utilizzati;

6) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche ed altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

9) la tutela ed il controllo igienico dell'approvvigionamento idrico;

10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro correlati alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

12) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

14) la polizia mortuaria.

Restano valide le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Sono fatte salve le funzioni attribuite ai comuni e alle province dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 2.
Attribuzioni della unità sanitaria locale

Le funzioni di cui al precedente art. 1 sono esercitate dall'unità sanitaria locale attraverso i servizi sanitari istituiti a norma dell'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, in relazione alle rispettive competenze e secondo le modalità disciplinate dal regolamento sull'organizzazione e funzionamento dei servizi approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

I responsabili dei servizi, in particolare:

a) propongono nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

b) si avvalgono per compiti d'istituto, del personale medico del ruolo sanitario regionale, residente nei vari comuni che fanno parte della unità sanitaria locale, personale che è tenuto a prestare la sua opera in relazione alla propria specifica professionalità;

c) possono avvalersi, in caso di comprovata necessità dell'opera dei medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione.

Art. 3.
Attribuzioni del sindaco

In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale o, per i casi di urgenza e di comprovata necessità, di operatori del servizio sanitario ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 4.
Attribuzioni della Regione

Restano di competenza della Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale ai fini di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

b) la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica e nel settore del farmaco e dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 59, quinto comma, dello statuto regionale;

c) la classificazione, con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

d) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate ai comuni per l'esercizio attraverso le unità sanitarie locali.

La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i rispettivi comitati di gestione.

Art. 5.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni

Spetta al presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

Il presidente della giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche, nonché laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.

La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.

Il presidente della unità sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento invia la domanda alla giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.

La giunta regionale, nell'attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di cui al presente articolo, può avvalersi della collaborazione dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali, dandone immediata comunicazione ai rispettivi comitati di gestione.

Art. 6.
Attività ispettiva di vigilanza e di controllo

Il comitato di gestione dell'USL nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, individua nell'ambito del competente servizio per l'igiene e sanità pubblica di cui all'art. 14 della legge regionale del 24 aprile 1980, n. 24, il personale da adibire alle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta dal responsabile del servizio competente per l'igiene e sanità pubblica che si avvale di personale posto alle sue dipendenze o può chiedere al comitato di gestione di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Le persone indicate nei commi precedenti, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Art. 7.
Laboratori provinciali di igiene e profilassi

In attesa della individuazione dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza da parte del piano sanitario regionale nonché dell'emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 8.
Attività nell'interesse dei privati

I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore dei privati dai servizi, presidi ed uffici della unità sanitaria locale sono stabiliti dalla giunta regionale e aggiornati all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

Capo II

ATTIVITA' MEDICO-LEGALI

Art. 9.
Attività di medicina legale

Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;

b) accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) altri accertamenti di invalidità temporanea e permanente previsti da leggi e regolamenti;

d) attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

e) attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

f) il servizio necroscopico

g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Spetta al competente servizio per l'igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, e ai presidi multizonali l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma, ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

Al medico provinciale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio o, per sua delega, un altro medico del servizio.

Art. 10.
Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati

I sanitari dipendenti dall'unità sanitaria locale addetti alle attività medico-legali sono competenti ad erogare prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.

Le tariffe relative sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

Per la riscossione delle somme versate si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31.

Capo III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

Art. 11.
Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario in commissioni, collegi e comitati

Tutte le commissioni, i comitati e i collegi operanti a livello provinciale, già titolari delle competenze di cui al precedente art. 10 e all'art. 14, lettera *q*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano a livello di unità sanitaria locale.

Nelle commissioni, collegi e comitati, di cui al comma precedente, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio competente per materia dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata o, per sua delega, da altro medico del servizio stesso.

Nelle commissioni di cui al primo comma, i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle unità sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le designazioni del personale delle unità sanitarie locali negli organi collegiali di cui al presente articolo sono effettuate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale competente.

Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato della giunta regionale.

Ogni altro partecipante a commissioni, collegi e comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai dipendenti dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito hanno sede gli organi suddetti, nominati dal comitato di gestione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.

Art. 12.
Commissioni sanitarie per gli invalidi civili

E' costituita presso ciascuna unità sanitaria locale la commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione che la presiede;

b) da un medico esperto in medicina del lavoro dipendente dalla unità sanitaria locale ovvero da un medico specialista in medicina legale, designati dal comitato di gestione;

c) da un medico generico o da un medico specialista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Qualora entro 20 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al primo comma sono affidate dallo stesso comitato di gestione a un dipendente della unità sanitaria locale.

Art. 13.
Commissioni per l'accertamento dello stato di non vedente

La commissione sanitaria per l'accertamento dello stato di non vedente, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali numeri 3, 12, 15, 24.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 8, 9, 10, 11 e 13.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 15 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 14, 16, 18, 19, 20.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 24 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 17, 21, 22 e 23.

Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui sono costituite e risultano così composte:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione che le presiede;

b) da un oculista dipendente dalla unità sanitaria locale ovvero da altro oculista, designati dal comitato di gestione;

c) da un oculista scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Qualora entro 20 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente delle unità sanitarie locali presso cui le suddette commissioni sono costituite.

Art. 14.
Commissioni per l'accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 è costituita presso le unità sanitarie locali numeri 3, 12, 15, 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Tale commissione è nominata dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali presso cui è costituita ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto a tale servizio designato dal comitato di gestione, che la presiede;

b) da un otorinolaringoiatra, designato dal comitato di gestione;

c) da un otorinolaringoiatra scelto dal comitato di gestione su una terna indicata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente

Art. 15.
Commissioni regionali

Le commissioni sanitarie regionali previste, rispettivamente, alle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381 sono nominate dalla giunta regionale e sono così composte:

1) per la commissione di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:

a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale che la presiede;

b) un docente universitario di medicina o un medico che svolga funzioni di primario, preferibilmente residente in un comune della Regione;

c) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;

d) un medico specialista in discipline neuropsichiatriche;

2) per la commissione di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale, ad eccezione del componente di cui alla seguente lettera *c)*:

a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale che la presiede;

b) un medico esperto in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero un altro medico specialista in medicina legale;

c) un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

d) un medico preferibilmente specializzato in foniatria;

3) per la commissione di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 dai seguenti componenti, designati dalla giunta regionale:

a) un funzionario medico della Regione ovvero un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;

b) il primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della Regione.

Di ogni commissione di cui al presente articolo fa parte altresì, rispettivamente, un medico o specialista in oculistica o otorinolaringoiatria scelto dalla giunta regionale su terne indicate dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative della rispettiva categoria.

Non possono far parte delle commissioni sanitarie regionali i componenti delle commissioni sanitarie di cui agli articoli precedenti.

Esercita le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie regionali un funzionario regionale.

Le commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 16.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è costituito presso ciascuna unità sanitaria locale.

Esso è nominato dal comitato di gestione ed è composto:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio, che lo presiede;

b) da un medico esperto in medicina del lavoro ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dal comitato di gestione;

c) da un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;

d) da un medico designato dalle associazioni, opere o enti, di cui all'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482 maggiormente rappresentative.

Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Qualora, entro venti giorni dalla richiesta, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative non abbiano provveduto, il comitato di gestione sceglie autonomamente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della unità sanitaria locale presso cui il collegio è costituito, nominato dal comitato di gestione.

Art. 17.

Commissione per i cimiteri

La commissione per i cimiteri prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 è costituita presso ciascuna unità sanitaria locale.

Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

a) dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, che la presiede;

b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio;

c) da un medico del servizio stesso;

d) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla giunta regionale;

e) da un geologo;

f) dal sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della unità sanitaria locale presso cui la commissione è costituita, nominato dal comitato di gestione.

Art. 18.

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è costituita presso le unità sanitarie locali numeri 3, 12, 15, 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.

Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale, che la presiede;

b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

c) da un laureato in fisica, dipendente dall'unità sanitaria locale;

d) da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

e) da un medico del lavoro, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono designati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui la commissione è costituita.

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 19.

Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

La commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, è costituita presso le unità sanitarie locali numeri 3, 12, 15, 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.

Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

a) da due componenti del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, scelti nel proprio interno, di cui uno con funzioni di presidente;

b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

c) da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

d) da un dipendente addetto al reparto medico-micrografico di pubblico laboratorio;

e) dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria;

f) da un rappresentante della sanità militare designato dalla direzione della sanità militare del comando militare territoriale;

g) dal rappresentante dell'ordine dei medici;

h) da un rappresentante dell'associazione volontari del sangue (Avis) se regolarmente costituita nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

i) da un rappresentante di ognuna delle altre associazioni di donatori eventualmente esistenti e regolarmente costituite nell'ambito dell'unità sanitaria locale, alle condizioni di cui al n. 8 dell'art. 3 della citata legge 14 luglio 1967, n. 592;

l) da un dirigente del centro trasfusionale di cui all'art. 6 della succitata legge 14 luglio 1967, n. 592.

Della commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della Croce rossa italiana;

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 20.

Commissione tecnica per i gas tossici

La commissione tecnica per i gas tossici, di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è costituita presso le unità sanitarie locali numeri 3, 12, 15, 24 ed opera in più ambiti territoriali, secondo i livelli di competenza fissati, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 13.

Essa è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui è costituita ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, o da altro medico addetto al servizio che la presiede;

b) dal coordinatore del servizio regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della provincia su cui insiste la unità sanitaria locale o la maggior parte del territorio della stessa;

c) dal questore e dal comandante dei vigili del fuoco della provincia su cui insiste la unità sanitaria locale o la maggior parte del territorio della stessa;

d) da un laureato in chimica dipendente dall'unità sanitaria locale, designato dal comitato di gestione.

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 21.

Compensi

I gettoni di presenza per le sedute delle commissioni sono stabiliti nella misura pari a quella prevista dall'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Ai componenti di dette commissioni spettano, per ogni giornata di seduta, l'indennità di missione ed il rimborso forfettario delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale di cui al primo comma.

Ai componenti che siano dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità di cui al precedente comma sono liquidate nei modi ed alle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.

Ai componenti medici non dipendenti da pubblica amministrazione è corrisposto inoltre un compenso di lire duemila per ogni soggetto sottoposto a visita.

Per le visite a domicilio il compenso previsto dal comma precedente è elevato a lire cinquemila.

Alla liquidazione e pagamento dei compensi provvede il comitato di gestione della unità sanitaria locale.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

Per la corresponsione delle maggiorazioni delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni previste agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 300 milioni; per ciascuno dei successivi anni l'entità della spesa sara stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico del cap. 1340125 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Spese per la maggiorazione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 300 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

L'integrazione dei compensi è corrisposta dalle unità sanitarie locali. La giunta regionale provvede al rimborso, a scadenza trimestrale, delle somme erogate dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

L'integrazione di cui al comma precedente resta a carico del bilancio regionale fermo restando che l'ammontare delle competenze già previste dalla normativa nazionale è a carico delle unità sanitarie locali.

Per la corresponsione delle maggiorazioni delle competenze ai componenti della commissione prevista dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 50 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico del cap. 1340126 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Spese per la maggiorazione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni sanitarie regionali per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1982 mediante impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, delle disponibilità del cap. 5100101 del bilancio 1981, elenco n. 2, partita n. 9, parte, per lire 350 milioni;

b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Art. 23.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al predetto consiglio dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 798. Le relative funzioni sono attribuite ai servizi dell'unità sanitaria locale competenti per materia;

c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249;

d) la commissione di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475; le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 24.

TITOLO II

SERVIZIO E ASSISTENZA FARMACEUTICA

Capo I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Art. 24.

Revisione delle piante organiche

Nel quadro delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, la revisione della pianta organica delle farmacie viene effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi, sentiti i comuni, le unità sanitarie locali interessate, nonché gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

A tal fine entro il termine fissato dalla giunta regionale i comuni adottano le delibere relative, da trasmettersi entro trenta giorni al comitato di gestione della unità sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, ai fini della formulazione del relativo parere entro il termine di 20 giorni dal loro ricevimento.

Trascorso inultimente il termine di 20 giorni di cui al precedente comma, il parere si intende favorevole.

Art. 25.

Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali adottano i provvedimenti in tema di:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica, sia di nuova istituzione che già esistenti;

b) gestione dei dispensari farmaceutici istituiti ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

e) indennità di avviamento e di rilevamento degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

f) erogazione dell'indennità di residenza e di incentivazione ai farmacisti rurali, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221;

g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali di intesa con le unità sanitarie locali confinanti, ove possibile.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica di cui all'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, da un funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a collaboratore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

Art. 26.

Assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale nell'ambito del servizio assistenza e vigilanza farmaceutica persegue la realizzazione di programmi di informazione scientifica e di educazione sanitaria sul farmaco attraverso la collaborazione degli altri servizi sanitari e con le rappresentanze professionali, sociali e territoriali e nel rispetto delle direttive emanate dallo Stato o dalla Regione.

Inoltre costituisce obiettivo primario della unità sanitaria locale la realizzazione di una rigorosa politica gestionale nel settore del farmaco e della assistenza farmaceutica intesa alla prevenzione dei rischi jatrogeni e al contenimento della spesa pubblica mediante la eliminazione di sprechi e l'acquisto di farmaci, materiale sanitario e diagnostico direttamente alla produzione.

Art. 27.

Attribuzioni del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale

Nell'ambito dei programmi ed obiettivi indicati nell'articolo precedente, il servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica esplica, in particolare, le seguenti attività:

a) informazione scientifica dei medici, farmacisti, veterinari ed altri operatori sanitari;

b) studio e documentazione del farmaco in tutti i suoi aspetti, in collegamento con il centro del farmaco vigilanza ITA-OMS e con le altre strutture esistenti nel territorio nazionale;

c) valutazione dei rilevamenti statistici;

d) coordinamento delle farmacie ospedaliere e degli armadi farmaceutici esistenti nelle strutture extraospedaliere in ordine agli approvvigionamenti, anche per quanto riguarda la promozione ed attuazione di nuove metodiche di distribuzione ed amministrazione;

e) attività istruttoria nelle materie di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

f) rilevazione delle quantità di medicinali e del rimanente materiale sanitario utilizzato da stabilimenti ospedalieri, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

g) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della sanità o del servizio sanità della Regione;

h) predisposizione della relazione annuale, da sottoporre, all'approvazione del comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli stabilimenti ospedalieri, i presidi ed i servizi della unità sanitaria locale e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione;

i) gestione tecnico culturale del prontuario terapeutico regionale;

l) verifica delle spedizioni e tariffazione ricette ed esame della prescrizione, con particolare riferimento a valutazioni di costo/efficacia ed alla prevenzione di rischi jatrogeni;

m) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;

n) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

Il servizio predispone gli atti per l'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 28.

Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e i privati è esercitata dal servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica della unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale e costituita:

dal responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale o da un suo delegato;

da un farmacista del ruolo nominativo regionale;

da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia;

da un dipendente dell'unità sanitaria locale, con funzioni di segretario.

Nelle unità sanitarie locali di cui al settimo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 il responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica è sostituito, nella commissione di cui al comma precedente, da un farmacista iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale designato dal comitato di gestione.

La predetta commissione può compiere anche delle ispezioni straordinarie.

Il verbale dell'ispezione è inviato al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Copia dello stesso verbale è inviata altresì, al sindaco del comune in cui ha sede l'esercizio farmaceutico e alla Regione.

Art. 29.

Concorsi per il conferimento di farmacie Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale della stessa provincia.

La commissione giudicatrice è presieduta da un funzionario della Regione con qualifica di dirigente ed è composta:

da un professore universitario di ruolo della facoltà di farmacia;

da due farmacisti esercenti in farmacia aventi una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su due terne proposte dall'ordine dei farmacisti;

da un medico o chimico o farmacista con almeno dieci anni di iscrizione all'albo designato dalla Regione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

La giunta regionale nomina la commissione giudicatrice del concorso, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza e al sindaco del comune ove ha sede l'esercizio farmaceutico.

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 30.

Approvvigionamento dei farmaci negli stabilimenti ospedalieri, nei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri stabilimenti ospedalieri, presidi e servizi, secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità in conformità alle regole dettate dalla legge regionale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

In particolare l'unità sanitaria locale può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla giunta regionale, un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i presidi e servizi.

Art. 31.

Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale può acquistare i medicinali indicati nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo precedente e il restante materiale sanitario da destinare ai propri presidi e servizi direttamente dalle imprese produttrici.

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese tra di loro e concordare procedure comuni per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

Gli acquisti nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

Art. 32.

Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di comprovata necessità ed urgenza l'unità sanitaria locale può acquistare medicinali e materiale sanitario, occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture, presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'unità sanitaria locale effettuare l'acquisto secondo le norme contenute nel regolamento approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 33.

Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli stabilimenti ospedalieri, dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta dai responsabili, delle farmacie degli stabilimenti ospedalieri, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario di buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dal servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile del servizio assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale, nonché i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private operanti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al citato art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge.

Copia della richiesta di acquisto è trasmessa al servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del suddetto servizio invia mensilmente al servizio sanità della Regione un riepilogo delle richieste.

Art. 34.

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 35.

Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche

E' fatto divieto agli stabilimenti ospedalieri, ai presidi e ai servizi dell'unità sanitaria locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali, fatte salve le eccezioni previste per legge.

Art. 36.

Trasferimento dei beni

I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei medici provinciali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sarà fatta constatare con appositi verbali.

Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere o ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

Ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applicano le disposizioni dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono altresì trasferite ai comuni competenti per territorio le farmacie esterne già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri.

Art. 37.

Comitato tecnico-sanitario regionale

E' istituito il comitato tecnico-sanitario regionale con funzioni consultive della Regione, delle unità sanitarie locali e degli altri enti che esercitano le funzioni sanitarie.

Il comitato tecnico-sanitario regionale:

1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge;

2) fornisce la consulenza tecnica espressamente richiesta;

3) esprime pareri non vincolanti su richiesta delle unità sanitarie locali e degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale.

Il comitato tecnico-sanitario regionale è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto da:

il presidente della Regione o assessore da lui delegato, che lo presiede;

otto responsabili dei servizi, o presidi sanitari delle unità sanitarie locali di cui almeno due responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sei;

dieci esperti nelle sottoelencate materie, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sette:

a) igiene pubblica;
b) veterinaria;
c) materno-infantile e dell'età evolutiva;
d) medicina di base e specialistica;
e) salute mentale;
f) ospedaliera;
g) assistenza sociale;
h) farmaceutica;
i) metereologica;
l) riabilitazione;

un rappresentante della sanità militare designato dal Ministero della difesa.

La durata in carica del comitato tecnico-sanitario regionale è fissata negli stessi termini di durata in carica del consiglio regionale e comunque esercita le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

Il comitato tecnico-sanitario regionale può articolarsi in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpabili per gruppi omogenei.

Le funzioni di segreteria del comitato tecnico-sanitario regionale sono svolte da funzionari nominati dalla giunta regionale.

Ai componenti del comitato tecnico-sanitario regionale competono le indennità stabilite al precedente art. 21.

Art. 38.

Rinvio

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 39.

Norma transitoria

La giunta regionale e i competenti comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono alla sostituzione dei funzionari ed alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla nomina degli organismi suindicati continuano ad operare, nell'attuale composizione, le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa vigente a tale data.

Art. 40.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 marzo 1982

MASSI

(2829)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. **8.**

Modifica dell'art. 12 del' legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 è così sostituito:

« Il comitato di gestione è composto:

a) se la popolazione dell'associazione è pari o inferiore a 50.000 abitanti, da 11 membri di cui 6 eletti tra i componenti dell'assemblea e 5 anche tra estranei all'assemblea stessa;

b) se la popolazione dell'associazione è superiore a 50.000 abitanti, da 13 membri di cui 7 eletti tra i componenti dell'assemblea e 6 anche tra estranei all'assemblea stessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 marzo 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. **9.**

Nuovo inquadramento degli infermieri professionali già in posizione di ruolo nelle unità sanitarie locali con qualifica di infermieri generici e psichiatrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le unità sanitarie locali, in attuazione degli obiettivi della legge 3 giugno 1980, n. 243, provvedono alla trasformazione in altrettanti posti di infermiere professionale dei posti di infermiere generico e psichiatrico previsti in pianta organica, coperti da personale di ruolo ammesso ai corsi di riqualificazione professionale per infermieri generici e psichiatrici, di cui alla legge regionale 7 agosto 1981, n. 23, che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.

Ai fini della iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale si applicano gli articoli 3, quarto comma e 10 della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 marzo 1982

MASSI

(2830)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1982, n. **10.**

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione favorisce e promuove l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese artigiane quali strumenti per il consolidamento e lo sviluppo del settore e, a tale fine, accorda gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Contributo in conto capitale

La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è fissato in L. 60.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa purchè abbia effettivamente versato almeno sei quote del capitale sociale.

La domanda per ottenere il contributo è presentata dalla cooperativa al presidente della Regione.

Art. 3.

Contributo in conto interessi

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo regionale nel settore del credito a breve termine, con durata non superiore a ventiquattro mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio nel rispetto dei seguenti criteri:

l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente a L. 10.000.000, anche se ottenuto con più operazioni bancarie;

la durata del prestito non può essere superiore a ventiquattro mesi;

il contributo regionale in conto interessi non può superare il cinque per cento annuo.

Il contributo regionale in conto interessi è elevabile al 7 per cento per le aziende artigiane localizzate nei territori delle comunità montane o che svolgono attività artigiane artistiche tipiche e tradizionali comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 o i cui titolari abbiano un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni.

Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri contributi in conto interessi.

Il tasso a carico dell'impresa artigiana non può comunque essere inferiore a quelli minimi previsti per operazioni effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 4.

Procedure per ottenere il contributo in conto interessi

Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi rivolte al presidente della Regione devono essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.

Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.

La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.

Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la classificazione settoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.

Art. 5.

Disposizioni comuni

I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.

Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui al successivo art. 6.

Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 6.

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;

b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti; la Regione, alla quale i liquidatori in ogni caso notificano i motivi e le cause dello scioglimento, ha la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*), la giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera *c*).

I rappresentanti regionali di cui alle lettere *a*) e *b*) restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione e comunque fino a quanto il consiglio regionale non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 900 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno 1982 con gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti a carico del cap. 3222101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982;

per gli anni successivi con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 8.

Sono abrogate le leggi regionali 24 ottobre 1978, n. 19 e 19 novembre 1979, n. 36.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 marzo 1982

MASSI

(2831)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1982, n. **11.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 3 *aprile* 1982

(*Omissis*).

(2832)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1982, n. **12.**

Celebrazione del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in attuazione delle finalità indicate dall'art. 5 dello statuto regionale, nella ricorrenza del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro, promuove d'intesa con il Ministero dei beni culturali un programma di iniziative volte alla conoscenza e alla divulgazione della personalità e dell'opera di Federico e del suo tempo da attuarsi nel 1982-1983.

Art. 2.

E' costituito il « Comitato per la celebrazione del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro » avente per proprie finalità l'attuazione del programma di cui alla presente legge.

Il comitato, che ha sede presso la giunta regionale, è così composto:

dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;

dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, o da un assessore da lui delegato;

dal sindaco di Urbino, o da un assessore da lui delegato;

da tre consiglieri comunali, nominati dal consiglio comunale di Urbino;

dal rettore dell'università di Urbino, o da un suo delegato;

dal soprintendente per i beni artistici e storici;

dal soprintendente per i monumenti;

dal presidente dell'accademia Raffaello di Urbino, o da un suo delegato.

All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato di cui al primo comma del presente articolo provvede un ufficio di segreteria appositamente costituito presso il comune di Urbino.

Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Urbino e con il comitato promotore.

Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art. 3.

Il comitato promuove:

a) convegni di studi, ricerche, pubblicazioni sulla figura storica di Federico, sulla sua opera, sul tempo artistico e culturale;

b) mostre, anche di carattere didattico, con particolare riferimento al periodo storico del rinascimento nelle Marche;

c) ogni iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Il comitato nella predisposizione e attuazione dei programmi può avvalersi dell'apporto di altre regioni nonchè della consulenza tecnico-scientifica di enti e associazioni e di personalità altamente qualificate sotto il profilo storico e culturale.

Art. 4.

Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con i contributi degli enti locali e organismi interessati alle iniziative.

Art. 5.

Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata per gli anni 1982-83 la spesa di lire 300 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1982.

Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo pari a:

1) lire 200 milioni per l'anno 1982;

2) lire 100 milioni per l'anno 1983;

si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1982, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, partita n. 2 dell'elenco n. 2, per lire 200 milioni;

b) per l'anno 1983 mediante l'utilizzazione delle somme ascritte al programma 4.1.1.2. cap. 4112105 del bilancio pluriennale 1982-84 adottato con l'art. 83 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1982.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte, per l'anno 1982, a carico del cap. 4112107 del bilancio di previsione del detto anno e con la seguente denominazione « Contributo al comitato per la celebrazione del V Centenario della morte di Federico da Montefeltro » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Per l'anno 1983 a carico del capitolo corrispondente.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 aprile 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1982, n. 13.
Istituzione dell'osservatorio sul mercato del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

In conformità con i principi sanciti nell'art. 4 della Costituzione e negli articoli 4 e 6 dello statuto regionale la Regione promuove e attua iniziative volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro sul territorio regionale, in particolare per quanto attiene all'orientamento scolastico e professionale e ai programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture tecnico-organizzative apposite.

A tale scopo la Regione organizza i propri strumenti di rilevazione delle informazioni concernenti i problemi del lavoro e promuove, in collaborazione con le parti sociali e gli enti locali, attività permanenti di analisi del mercato del lavoro e di diffusione a tutti i livelli delle relative informazioni ai fini di sviluppo e di tutela dell'occupazione, con particolare attenzione alle problematiche del lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva e alle loro implicazioni in termini di riqualificazione professionale e a progetti coinvolgenti i problemi della mobilità settoriale e territoriale.

Art. 2.

Composizione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 1 è istituito l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Esso è composto:

dal presidente della giunta regionale o assessore da questi delegato che lo presiede;

dall'assessore competente in materia di lavoro;

da due consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

da tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori pubblici e privati dell'industria operanti nella regione;

da un rappresentante designato dall'associazione regionale degli imprenditori agricoli;

da due rappresentanti designati dalle associazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;

da due rappresentanti designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;

da due rappresentanti designati dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

da tre rappresentanti designati dall'ANCI regionale;

dal presidente della unione delle camere di commercio delle Marche;

dal presidente della commissione regionale per l'impiego.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale e comunque fino al suo rinnovo.

Art. 3.

Compiti dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

L'osservatorio regionale formula proposte alla giunta regionale riguardanti:

a) la predisposizione di interventi diretti ad ampliare l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, e a favorire la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale;

b) l'organizzazione di incontri, scambi di dati, confronti di ipotesi e risultati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori di lavoro, l'unione regionale delle camere di commercio, gli enti locali territoriali, le università marchigiane, nonchè con gli uffici periferici dello Stato e gli altri enti o associazioni interessati all'osservazione del mercato del lavoro o ad alcuni aspetti di esso;

c) il collegamento tra la spesa regionale e l'allargamento e la riqualificazione della base produttiva.

L'osservatorio acquisisce sistematicamente i dati sul mercato del lavoro regionale e i risultati delle ricerche in materia, curandone l'omogeneizzazione e collocazione in quadri di riferimento comuni, con particolare attenzione agli insediamenti produttivi esistenti, alla popolazione attiva, ai movimenti delle forze lavoro, ed elabora previsioni almeno semestrali sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro a livello settoriale e territoriale.

Funge da segreteria tecnica dell'osservatorio l'unità organizzativa che all'interno del servizio programmazione cura i problemi del mercato del lavoro e della formazione professionale.

Art. 4.

Composizione e compiti della commissione tecnica

Assiste l'attività dell'osservatorio regionale, elaborando programmi tecnico-operativi sulla base delle sue indicazioni, una commissione tecnica composta:

dai responsabili delle unità organizzative del servizio programmazione;

dai responsabili dei servizi regionali informatica, lavoro e formazione professionale, industria, artigianato, agricoltura, commercio e turismo;

da esperti, fino a un massimo di quattro, nominati dalla giunta regionale su proposta dell'osservatorio regionale, scelti tra docenti universitari competenti in materia del mercato del lavoro e scienze matematiche e statistiche e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnico-professionale.

Art. 5.

Indennità di presenza

Ai componenti dell'osservatorio regionale e della commissione tecnica, estranei alla amministrazione regionale, spetta per ogni seduta il gettone di presenza previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Per seduta, agli effetti della presente legge si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nell'arco di una giornata anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organismo è costituito.

Ai componenti dell'osservatorio e della commissione tecnica che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo di cui fanno parte, è corrisposta un'indennità di missione oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Art. 6.

Programmi

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale delibera, su proposta dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, sentita la commissione consiliare competente, il programma di attività dell'osservatorio per l'anno successivo anche sulla base di un rapporto dello stesso che consenta di valutare l'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7.

Ruolo delle autonomie locali

I comuni, anche attraverso le associazioni intercomunali e le province possono formulare all'osservatorio regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese:

1) per la corresponsione delle competenze ai componenti dell'osservatorio regionale e della commissione tecnica lire 15 milioni;

2) per il funzionamento dello stesso osservatorio lire 185 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate, per l'anno 1982, rispettivamente a carico dei capitoli 1340127 e 3211101 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con le denominazioni « Spese per la corresponsione delle competenze ai componenti dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e della commissione tecnica » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 15 milioni e « Spese per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro » con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 185 milioni.

Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.

La copertura degli oneri di cui al primo comma è assicurata:

a) per l'anno 1982 mediante l'utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 5100101 - elenco n. 2 - partita n. 1 - programma 3.2.1.1. del bilancio di detto anno;

b) per gli anni 1983-84 mediante impiego delle disponibilità ascritte al cap. 5100101 del bilancio pluriennale 1982-84 adottato con l'art. 83 della legge di approvazione del bilancio 1982;

c) per gli anni successivi, mediante l'impiego di una quota parte dei finanziamenti che saranno attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Norme transitorie

Per il 1982 gli stanziamenti previsti in bilancio sono prioritariamente destinati al potenziamento del sistema informativo regionale e alla attuazione di un primo programma di indagini specifiche che la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sottoporrà all'attenzione dell'osservatorio regionale non appena questa verrà insediata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 aprile 1982

MASSI

(2833)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 aprile 1982, n. **17.**

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54: « Guide alpine - Guide sciatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Nel primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, successivamente denominata semplicemente legge provinciale, le parole « registro delle guide alpine » vengono sostituite dalle parole « registro delle guide alpine - guide sciatori ».

Art. 2.

(1) Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale la parola « annualmente » viene sostituita dalle parole « ogni tre anni ».

Art. 3.

(1) Nell'art. 2 della legge provinciale alla lettera *a*) le parole « di ordine e grado di difficoltà da stabilirsi con regolamento di esecuzione » vengono soppresse.

Art. 4.

(1) Nell'art. 2, lettera *c*), della legge provinciale la dizione « istruttore alpino o sci-alpinistico » è sostituito dalla dizione « istruttore alpino e sci-alpinistico ».

Art. 5.

(1) Il termine « aspirante guida » usato nella legge provinciale viene sostituito dal termine « aspirante guida alpina guida sciatore ».

Art. 6.

(1) L'art. 3 della legge provinciale è sostituto dal seguente:

« *Aspirante guida alpina - guida sciatore.* — E' "aspirante guida alpina - guida sciatore" chiunque sia abilitato a svolgere la attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo con esclusione delle ascensioni ed escursioni superiori al quarto grado ».

Art. 7.

(1) Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« Scuole di alpinismo possono essere istituite per iniziativa di almeno una guida alpina - guida sciatore, che per lo svolgimento dell'attività deve avvalersi della collaborazione di almeno altre due guide alpine - guide sciatori o guide alpine di cui allo art. 19 ».

Art. 8.

(1) Il quarto comma dell'art. 4 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« La domanda di autorizzazione corredata del programma didattico deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e deve contenere i nominativi rispettivamente delle guide alpine - guide sciatori e delle guide alpine di cui al secondo comma, nonché una relazione dalla quale risulti la sede della scuola, l'attrezzatura e il territorio sul quale sarà svolta l'attività di istruzione ».

Art. 9.

(1) L'art. 5 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« *Documentazione e prova attitudinale.* — 1. Chiunque intende ottenere l'abilitazione alla qualifica di "aspirante guida alpina - guida sciatore" deve presentare entro il 30 settembre apposita domanda all'assessorato per il turismo, corredata di:

a) un certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre dello stesso anno il diciottesimo anno di età;

b) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoncità psico-fisica all'esercizio della professione;

c) una relazione sull'attività alpinistica svolta nell'ultimo triennio.

2. Nella domanda l'interessato deve, inoltre, dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti dall'1 al 5 compreso dello art. 10 e deve indicare l'appartenenza al gruppo linguistico.

3. I candidati, la cui documentazione è stata riconosciuta regolare, sono ammessi al ciclo dei corsi di cui all'articolo seguente, previo superamento di una prova attitudinale pratica da sostenersi davanti ad una commissione formata dagli istruttori-capo dei corsi di cui al seguente art. 6. I contenuti e le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono stabiliti con decreto dell'assessore al turismo, sentita la consulta per le attività alpinistiche.

4. Entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi i candidati devono versare alla tesoreria provinciale la quota di iscrizione il cui importo sarà determinato annualmente con deliberazione della giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche ».

Art. 10.

(1) Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« Salvo motivate necessità i corsi non vengono espletati se i richiedenti ai sensi del precedente articolo, ammessi ai singoli corsi, non superano il numero di sette ».

Art. 11.

(1) Al terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale vengono aggiunte le parole « e/o all'associazione guide alpine - guide sciatori dell'Alto Adige ».

Art. 12.

(1) Il secondo e terzo periodo del quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni ciclo comprende quattro corsi: uno di teoria e tre teorico-pratici, rispettivamente di alpinismo su roccia, di alpinismo su ghiaccio e di sci-alpinismo. L'insegnamento nei corsi comprende comunque anche la teoria e la pratica del soccorso alpino ».

Art. 13.

(1) Il quinto e il sesto comma dell'art. 6 della legge provinciale sono sostituiti dal seguente:

« La durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi sono stabiliti con decreto dell'assessore al turismo, sentita la consulta per le attività alpinistiche ».

Art. 14.

(1) Nel primo comma dell'art. 7 della legge provinciale le parole « hanno frequentato regolarmente i corsi per tutta la durata prescritta nel precedente art. 6 » sono sostituite dalle parole « hanno frequentato regolarmente e con esito positivo i corsi di cui all'art. 6 ».

Art. 15.

(1) Nel primo comma dell'art. 8 della legge provinciale, dopo le parole « di lingua italiana », viene inserita la seguente frase: « I candidati di lingua ladina possono scegliere se vogliono presentarsi alla commisisone d'esame per i candidati di lingua tedesca o italiana ».

(2) La lettera *e*) dell'art. 8 della legge provinciale è sostituita dalla seguente:

e) da tre istruttori, di cui un istruttore capo, dei corsi di cui all'art. 6 ».

Art. 16.

(1) Al quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale le parole « rimangono in carica per un anno » vengono sostituite dalle parole « rimangono in carica per due anni ».

Art. 17.

(1) L'art. 9 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« *Passaggio dalla qualifica di "aspirante guida - guida sciatore" a quella di "guida alpina - guida sciatore".* — 1. La qualifica di "guida alpina - guida sciatore" si consegue dopo aver prestato servizio effettivo come "aspirante guida alpina - guida sciatore" per almeno un anno e dopo aver frequentato con esito favorevole almeno un corso di formazione professionale.

2. Il collegio degli istruttori, le modalità di svolgimento, la durata e il programma di questo corso sono stabiliti con decreto dell'assessore al turismo sentita la consulta per le attività alpinistiche.

3. Al fine dell'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare apposita domanda all'assessorato per il turismo corredata di una idonea documentazione sul servizio prestato come "aspirante guida alpina - guida sciatore" e sull'esito favorevole della frequenza del corso di formazione ».

Art. 18.

(1) Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione e l'effettuazione dei corsi di aggiornamento e dei corsi di formazione di cui all'art. 9 può essere affidata all'Alpenverein Südtirol e/o alla sezione provinciale del Club alpino italiano e/o all'Associazione guide alpine-sciatori dell'Alto Adige ».

Art. 19.

(1) Al quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale vengono aggiunte le parole « col conseguente rinnovo della licenza di cui all'art. 1 per lo stesso periodo, qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 ».

Art. 20.

(1) Nell'art. 12 della legge provinciale la dizione « organizzando di iniziativa e partecipando alle spedizioni di soccorso organizzate localmente » è soppressa.

Art. 21.

(1) Nel primo comma dell'art. 13 della legge provinciale dopo le parole « guida alpina - guida sciatore » sono inserite le parole « e aspirante guida alpina - guida sciatore ».

Art. 22.

(1) Nel secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale nel testo tedesco la parola « Höchstausmaß » è sostituita dalla parola « Mindestausmaß ».

Art. 23.

(1) L'art. 17 della legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« *Agevolazioni finanziarie.* — 1. La provincia è autorizzata a concedere contributi e sussidi per l'effettuazione dei corsi di cui agli articoli 6, 9 e 11, e per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.

2. Divenuto esecutivo il provvedimento di sovvenzione, ai beneficiari, su loro richiesta, può essere concesso un acconto nella misura massima dell'80% dell'importo assegnato.

3. La provincia può assumere anche impegni finanziari per iniziative che svolge direttamente ai fini di cui al primo comma ».

Art. 24.

(1) All'ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale vengono aggiunte le seguenti parole: « salvo che sia garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Art. 25.

(1) L'art. 19 della legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« *Norme transitorie.* — 1. Per gli "aspiranti guida alpina - guida sciatore" iscritti nel registro professionale alla data del 31 dicembre 1981, la durata minima del corso di formazione professionale di cui all'art. 9 è fissata in 6 giorni per l'alpinismo su roccia, 6 giorni per l'alpinismo su ghiaccio e 6 giorni per lo sci-alpinismo.

2. Coloro che sono in possesso della licenza valida di "guida alpina" o "portatore" ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 234 e 237 del relativo regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vengono iscritti nel registro in un elenco speciale ad esaurimento e autorizzati all'esercizio della professione di "guida alpina - guida sciatore" e di "aspirante guida alpina - guida sciatore" limitatamente ad ascensioni su roccia e su ghiaccio.

3. A tal fine le "guide alpine" sono equiparate alle "guide alpine - guide sciatori", mentre i "portatori" sono equiparati agli "aspiranti guida alpina - guida sciatore".

4. Le guide alpine iscritte nell'elenco speciale, dopo aver frequentato con esito positivo il corso di sci-alpinismo di cui al primo comma, oppure che dimostrino di aver frequentato un corso di guida sciatore organizzato da un ente competente e superato il relativo esame, sono iscritte nel registro delle "guide alpine - guide sciatori" di cui all'art. 10 della presente legge.

5. I portatori iscritti nell'elenco speciale dopo aver frequentato con esito positivo il corso di sci alpinismo di cui al primo comma, oppure che dimostrino di aver frequentato un corso di guida sciatore organizzato da un ente competente e superato il relativo esame, sono iscritti nel registro degli "aspiranti guida alpina - guida sciatore" di cui all'art. 10 della presente legge e conseguono la qualifica di "guida alpina - guida sciatore" dopo l'ulteriore frequenza, con esito positivo, di un intero corso di formazione per "aspiranti guida alpina - guida sciatore" di cui al primo comma.

6. Ai fini dell'iscrizione nel registro professionale degli "aspiranti guida alpina - guida sciatore" di cui all'art. 10 i partecipanti ai corsi organizzati ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, che non abbiano completato l'intero ciclo di corsi ed esami entro la data del 31 dicembre 1981 sono ammessi ai corsi di cui al primo comma, per la parte non espletata presso il CAI - Associazione delle guide alpine italiane, e successivamente all'esame di cui all'art. 7. Dopo l'ulteriore frequenza, con esito positivo, di un intero corso di formazione per "aspiranti guida alpina - guida sciatore" di cui al primo comma, essi conseguono la qualifica di "guide alpine - guide sciatori" ».

Art. 26.

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri rispetto alle vigenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 aprile 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI

LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1982, n. 18.

Sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale ed altre norme in materia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE

Art. 1.

Sfera di applicazione

(1) Per le violazioni delle prescrizioni di massima previste dall'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in seguito chiamate prescrizioni di massima, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 2.

Pascolo nei boschi

(1) Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 26, comma primo e terzo, delle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 3.200 per ogni capo caprino o equino, di L. 2.000 per ogni capo bovino o suino e di L. 1.000 per ogni capo ovino con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

(2) In caso di violazione dell'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, saranno applicate le sanzioni da esso previste, sempre che siano più gravi.

Art. 3.

Pascolo su terreni pascolivi

(1) Per la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 68 e dell'art. 69 delle prescrizioni di massima, per ogni giornata di pascolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1.000 per ogni capo bovino o equino e di lire 400 per ogni capo caprino od ovino con un minimo in ogni caso L. 14.000.

Art. 4.

Utilizzazioni boschive

(1) Per la violazione delle norme di cui all'art. 30 delle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 4.000 per ogni pianta tagliata e L. 2.000 per ogni quintale di legna cedua tagliata con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

(2) In caso di violazione dell'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, saranno applicate le sanzioni da esso previste, sempre che siano più gravi.

Art. 5.

Accensione di fuochi

(1) Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 32, 33 e 34 delle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 20.000 e massima di L. 200.000.

(2) Qualora la predetta violazione comporti danni di cui all'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche le sanzioni in esso previste.

Art. 6.

Movimento di terreno e cambio di coltura

(1) Per la mancata denuncia prevista dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1.000 per ogni metro cubo o sua frazione di materiale movimentato

con un minimo in ogni caso di L. 14.000. Qualora si tratti di lavori di spianamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200 per ogni metro quadrato o sua frazione di superficie sistemata o smossa con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

(2) Nel caso di trasformazione di coltura non autorizzata e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1.200 per ogni metro quadrato o sua frazione di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

(3) Le sanzioni previste dai precedenti commi del presente articolo possono essere aumentate della metà qualora vengano causati danni idrogeologici di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non ripristinabili.

(4) Per la mancata esecuzione dei prescritti lavori di rinverdimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 400 per ogni metro quadrato o sua frazione di superficie non rinverdita con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

(5) Agli effetti dell'esercizio del pascolo le scarpate stradali si considerano appartenenti alla stessa qualità di coltura dei terreni limitrofi attraversati e pertanto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 7.
Estirpazione e rinnovazione ceppaie - Resinazione

(1) Per le seguenti violazioni delle norme contenute nelle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000 con un minimo in ogni caso di L. 14.000:

a) per ogni pianta di alto fusto oppure per ogni ceppaia sradicata in violazione delle norme previste dall'art. 2 delle prescrizioni di massima;

b) per ogni pianta o ceppaia abbattuta in violazione dell'art. 7 delle prescrizioni di massima;

c) per ogni pianta sottoposta a resinazione senza la preventiva denuncia prevista dall'art. 17 delle prescrizioni di massima;

d) per ogni ceppaia non rinnovata in violazione dell'art. 56 delle prescrizioni di massima;

e) per ogni ceppaia non rigovernata in violazione dell'art 60 delle prescrizioni di massima.

Art. 8.
Scortecciamento legname e ricostituzioni boschive

(1) Per le seguenti violazioni delle norme contenute nelle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 4.000 con un minimo in ogni caso di L. 14.000:

a) per ogni metro cubo o sua frazione di legname non scortecciato in violazione dell'art. 37 delle prescrizioni di massima;

b) per ogni ara o sua frazione di spazio vuoto non rimboschito in violazione dell'art. 39 delle prescrizioni di massima;

c) per ogni ara o sua frazione di bosco ceduo non rinnovato in violazione dell'art. 61 delle prescrizioni di massima.

Art. 9.
Raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei boschi

(1) Per le seguenti violazioni delle norme contenute nelle prescrizioni di massima si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 14.000:

a) per l'uso di ferri per salire sulle piante in violazione dell'art. 12 delle prescrizioni di massima;

b) per l'uso del rastrello di ferro per la raccolta dello strame in violazione dell'art. 18 delle prescrizioni di massima;

c) per la raccolta di prodotti secondari nei boschi comprese piante secche e sradicate e fatta eccezione per quei prodotti soggetti a leggi particolari e per i frutti del bosco da definirsi con decreto del presidente della giunta provinciale, in violazione all'art. 22 delle prescrizioni di massima.

(2) In caso di violazione dell'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, saranno applicate anche le sanzioni in esso previste.

Art. 10.
Altre violazioni

(1) Per le violazioni delle norme contenute nelle prescrizioni di massima diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 14.000.

Titolo II
NORME IN MATERIA FORESTALE

Art. 11.
Prestazione di cauzioni

(1) L'autorità forestale, nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui all'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, può prevedere la prestazione di una cauzione per la buona esecuzione dei lavori mediante la consegna presso il tesoriere della provincia di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo ed intestato al richiedente, vincolati a favore della provincia autonoma di Bolzano.

(2) Qualora l'importo della cauzione superasse la somma di lire 1 milione la prestazione della stessa può avvenire anche mediante fideiussione bancaria, che dovrà, se necessario, essere rinnovata annualmente.

(3) L'importo della cauzione sarà determinato tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per l'esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e di eventuali ripristini.

(4) La cauzione deve essere prestata prima dell'inizio dei lavori.

(5) Qualora il disciplinare forestale si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione potrà essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

(6) Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia, approvata in base alle disposizioni della legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 21, è prelevata dal presidente della giunta provinciale dal deposito cauzionale.

(7) Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(8) Per la mancata o incompleta prestazione della cauzione prima dell'inizio dei lavori, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro nella misura di un quinto dell'ammontare della cauzione non versata o prestata con un minimo in ogni caso di L. 14.000.

Art. 12.
Trasporto e detenzione di alberi di Natale

(1) Indipendentemente dalle norme di polizia forestale inerenti la coltura e l'utilizzazione dei boschi, le piante o loro cimali destinabili o destinati ad alberi di Natale, detenuti, trasportati o posti in commercio, devono, nell'ambito della provincia di Bolzano, essere muniti di apposito sigillo fornito ed applicato dall'autorità forestale. Tali sigilli sono di piombo e sono contrassegnati su un lato con la sigla BZ e sull'altro con un numero d'ordine progressivo.

(2) Le piante suddette provenienti da altre province o dall'estero ed accompagnate da regolare certificato d'origine devono essere munite del sigillo, debitamente predisposto a cura dell'interessato, presso la più vicina stazione forestale e comunque prima di essere poste in vendita.

(3) Tale sigillo non è necessario:

a) per le piante detenute o trasportate dal proprietario del bosco privato per uso familiare e nel solo ambito del comune nel quale è sito il bosco;

b) per le piante provenienti da altre province se sono munite del sigillo o contrassegno applicato dall'autorità forestale del luogo di provenienza;

c) per le piante provenienti da vivai quando ogni singola pianta sia munita di un contrassegno o cartellino rilasciato e applicato dal vivaista produttore regolarmente iscritto alla camera di commercio come esercente di tale attività. La tecnica di applicazione di questi contrassegni o cartellini deve essere tale da escludere la possibilità di un ripetuto uso degli stessi.

(4) Per la violazione delle norme del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 24.000 per ogni pianta o cimale.

Art. 13.
Pagamento in forma ridotta

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono ridotte di un quarto qualora vengano assolte entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi di violazione o dalla notifica del provvedimento di determinazione e irrogazione della sanzione amministrativa e comunque prima dell'emissione dell'atto di ingiunzione di pagamento.

Art. 14.
Adeguamento delle sanzioni amministrative

(1) Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
Organi competenti per l'applicazione della legge

(1) Per la sorveglianza delle norme previste dalla presente legge sono incaricati gli organi di polizia forestale ed i custodi forestali, nonché su richiesta del presidente della giunta provinciale gli organi di pubblica sicurezza.

(2) Il provvedimento di determinazione, quando occorra e l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, sono emesse dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 16.
Contributi per la compilazione di piani economici

(1) Le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'applicazione nel territorio della provincia di Bolzano, vengono modificate nel senso di aumentare il contributo concedibile per la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali rispettivamente fino al 75% per gli enti di cui all'art. 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e fino al 50% per i proprietari boschivi privati.

Art. 17.
Aumento organico del personale forestale

(1) In variazione della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, a seguito delle nuove competenze assunte, l'organico del ruolo speciale del corpo provinciale - sottufficiali e guardie, viene aumentato di dieci unità così ripartite per qualifica: un maresciallo maggiore, un maresciallo capo, un maresciallo ordinario, due brigadieri e vicebrigadieri e cinque guardie scelte e guardie.

Art. 18.
Aumento organico del personale tecnico

(1) Per l'espletamento dei lavori in economia diretta e della manutenzione ordinaria degli automezzi in dotazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, il ruolo provinciale speciale dei servizi tecnici, carriera ausiliaria, viene aumentato di due posti del III livello funzionale.

Art. 19.
Modifica della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8

(1) L'art. 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, è sostituito dal seguente:

« (1) Il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente che accerta il fatto, la somma applicata per la trasgressione, qualora la sanzione determinata ai sensi dell'art. 2 abbia un importo fisso.

(2) L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal presidente della giunta provin-

ciale o suo delegato. Ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(3) Qualora si debba provvedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono aumentate di un quinto rispetto all'importo determinato in misura fissa nella deliberazione della giunta provinciale di cui al precedente art. 2 o all'importo determinato nel procedimento di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 ».

Art. 20.

Variazione della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23

(1) La sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, è aumentata a L. 24.000. Tale sanzione potrà essere variata secondo la normativa di cui all'art. 14 della presente legge.

(2) In deroga alle norme dell'art. 13 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, anche per la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma si applica la riduzione di cui all'art. 13 della presente legge.

Titolo III

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 21.

Norme abrogate

(1) E' abrogata la legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, nonché l'art. 9 della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58.

(2) E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 22.

Norme finanziarie

(1) Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17 e 18 della presente legge, valutato in lire 170 milioni all'anno a decorrere dal 1982, si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e per gli anni successivi mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 23.

Variazione al bilancio 1982

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 12100. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali . . . . L. 170.000.000

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . . . . L. 170.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 maggio 1982

MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(3118)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821830)